

Delibera nº 1861

Estratto del processo verbale della seduta del **11 dicembre 2020**

oggetto:

DLGS 116/2008, ART 7 E ART 8 – INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE – ANNO 2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) e, in particolare, l'art. 4, che demanda, tra l'altro, alle Regioni l'individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

Visto il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", il quale stabilisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto altresì l'art. 6, comma 1 del suddetto decreto DLGS n. 116/2008 il quale stabilisce che le Regioni devono individuare ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinare la durata della stagione balneare per l'anno successivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2134 del 12.12.2019 recante "DLGS 116/2008, art. 7 e art. 8 – Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione anno 2020" con la quale si è provveduto all'individuazione e alla classificazione delle stesse ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 116/2008;

Precisato che:

- l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è competente all'effettuazione dei campionamenti e delle indagini analitiche nell'ambito delle attribuzioni affidatele ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA) e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale medesima;
- per la valutazione della qualità delle acque di balneazione deve farsi riferimento ai risultati delle analisi effettuate dall'ARPA relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 116/08;
- la conseguente classificazione delle acque di balneazione va effettuata conformemente ai criteri previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 116/08 e dal relativo dall'allegato II;

Preso atto dei riscontri analitici, relativi alle acque destinate alla balneazione ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, effettuati dall'ARPA Settore Laboratorio Unico - nel periodo di campionamento corrispondente alla stagione balneare 2020 ed alle tre stagioni balneari precedenti;

Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2021 alla definizione delle acque destinate alla balneazione, procedendo altresì alla loro classificazione, comprendendo gli anni dal 2017 al 2020, ai sensi dell'art. 8 del DLGS 116/2008, come riportato nell'elenco delle acque di balneazione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la stagione balneare deve intendersi compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre ad eccezione delle zone di balneazione del lago di Sauris, ricadenti nel territorio dei comuni di Sauris ed Ampezzo, corrispondenti ai punti di campionamento "Lago di Sauris Località Est Rio Storto" e "Lago di Sauris Località

La Maina", nelle quali, per esigenze locali, la stagione balneare è compresa tra il 29 giugno e il 23 agosto;

Precisato che tutte le acque superficiali non presenti nel su citato elenco devono intendersi come acque non destinate alla balneazione;

Precisato altresì che, secondo le disposizioni di cui al su citato D.lgs n. 116/2008, è compito delle amministrazioni comunali fornire informazioni al pubblico rispetto alla valutazione delle acque di balneazione nonché assolvere agli adempimenti previsti all'art. 5;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- 1. di individuare e di classificare, ai sensi dell'art. 7 e 8 del D.lgs n. 116/2008 le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare per l'anno 2021 come riportato nell'elenco delle acque di balneazione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
- 2. Di precisare che le acque superficiali non comprese nell' elenco di cui al punto 1 sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione.
- 3. Di individuare la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1º maggio e il 30 settembre ad eccezione delle zone di balneazione del lago di Sauris, ricadenti nel territorio dei comuni di Sauris ed Ampezzo, corrispondenti ai punti di campionamento "Lago di Sauris Località Est Rio Storto" e "Lago di Sauris Località La Maina", nelle quali, per esigenze locali, la stagione balneare è compresa tra il 29 giugno e il 23 agosto.
- 4. Di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di effettuare le prescritte comunicazioni ai soggetti istituzionali individuati ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008.
- 5. La presente deliberazione con l'allegato elenco sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE